

7737/12

MASSE. ? ACQ.

37



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 22/11/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FILIBERTO PAGANO
- Dott. FRANCO FIANDANESE
- Dott. MATILDE CAMMINO
- Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
- Dott. FABRIZIO DI MARZIO

- Presidente - SENTENZA N. 1982/2011
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 25317/2011
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI CATANZARO  
nei confronti di:

1) PARENTE CLAUDIO N. IL 17/06/1956 \* C/

avverso l'ordinanza n. 94/2011 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO,  
del 26/04/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI  
DIOTALLEVI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Giuseppe Volpe* che

*ha chiesto la declaratoria d'inefficienza  
della sentenza del ricorso*

Uditi i difensori Avv. *Antonio Vereto* che si essone  
alle conclusioni del P.G.

### **Ritenuto in fatto**

Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, in data 25 maggio 2011, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal difensore di Parente Claudio, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 24 marzo 2011 in ordine al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, i cui atti esecutivi, di perfezionamento e consumativi, costituiscono tutti, secondo l'ipotesi accusatoria, di per sé considerati, autonomi e distinti reati fallimentari; il Tribunale del riesame, al contrario, previa riqualificazione del reato di cui all'art. 640 bis e quater, in quello di truffa ai sensi dell'art. 640 c.p. in danno della Lega Calcio, ha accolto il ricorso e per l'effetto, annullato il decreto impugnato, disponendo la restituzione di quanto in giudiziale sequestro.

A sostegno dell'impugnazione il p.m. ricorrente ha dedotto:

a) Violazione e/o erronea applicazione della legge penale processuale, con particolare riferimento all'art. 324 c.p.p.

Il P.M. ricorrente lamenta che la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia stata operata in violazione dei principi richiamati dalla giurisprudenza per verificare la legittimità del provvedimento cautelare reale adottato, che avrebbe dovuto comportare la preclusione di ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità di essi e alla colpevolezza dell'indagato, ma esclusivamente un controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità del fatto. In caso contrario, si finirebbe con l'utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale del riesame per una preventiva verifica del fondamento dell'accusa, con evidente usurpazione di poteri che sono per legge riservati al giudice del procedimento principale.

Il P.M. ricorrente contesta poi la ritenuta insussistenza del nesso di causalità tra gli artifici e raggiri concretizzatisi nei reati fallimentari contestati agli amministratori e la erogazione da parte della Figc e della Lega calcio, nonché del Comune e della Provincia, dei contributi in questione; secondo il p.m. ricorrente, senza i reati fallimentari, commessi per evidenziare una situazione contabile affidabile, in realtà insussistente, i contributi economici erogati dal Comune, dalla Provincia di Catanzaro e dalla Lega Calcio, non sarebbero stati corrisposti; censura inoltre la natura privatistica attribuita ai contributi con conseguente impossibilità di configurare il reato di cui all'art. 640 bis c.p.

b) Inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali penali sostanziali, in relazione alla qualificazione dell'art. 640 bis c.p. di cui al capo F).

Il P.M. ricorrente, premesso che l'imputazione di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 bis e quater c.p. è la logica conseguenza della contestazione relativa ai reati fallimentari ipotizzati a carico degli amministratori nell'ambito di una gestione collegiale dell'impresa, sulla base di questa ricostruzione, anche con riferimento al reato di cui all'art. 640 bis c.p., afferma che le responsabilità degli amministratori della società sono state individuate in base ai periodi in cui i singoli amministratori hanno ricoperto una carica da cui può discendere la loro personale responsabilità nell'erogazione delle somme da parte della Provincia e del Comune e nell'erogazione dei contributi federali rispetto ad una situazione societaria di decozione. E per il Parente Claudio è stata accertata la qualità di amministratore al momento dell'artificio contabile della restituzione dei contributi ai soci e durante la erogazione del contributo individuato come pubblico nell'ipotesi accusatoria.

Ciò premesso il P.M. censura l'individuazione del momento di consumazione della truffa nella data del materiale versamento delle somme alla società, come operato dal Tribunale del riesame; correttamente si sarebbe dovuto individuare, come detto, tale momento nella data della restituzione delle somme ai soci, in modo illegittimo, e della relativa iscrizione in bilancio di tale operazione, il cui artificio contabile concretizzerebbe il momento consumativo del reato fallimentare e quello di cui all'art. 640 bis c.p.

Il P.M. inoltre censura la distinzione operata tra le somme erogate alla squadra di calcio dell'U.S. Catanzaro da parte del Comune e della Provincia, in base a contratti di sponsorizzazione, e quelle erogate dalla Lega Calcio, con conseguente derubricazione in entrambi i casi del reato di cui all'art. 640 bis c.p. in quello di cui all'art. 640 c.p., in ordine al quale non è possibile disporre il sequestro per equivalente. In realtà, nel caso in esame, le erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis c.p., ben potrebbero comprendere quelle finalizzate allo svolgimento delle attività di interesse pubblico che, come nel caso di specie, erano riconducibili all'interesse dell'ente locale ad avere una squadra di calcio promossa in serie B, circostanza che avrebbe dato lustro alla città e contribuito ad incrementare l'indotto economico territoriale. Né dalla natura privatistica della FIGC e delle Leghe calcistiche potrebbe discendere la natura privatistica dei contributi federali erogati all'U.S. Catanzaro; tali contributi infatti ripetono la loro natura dalla circostanza di essere erogati dal CONI, Ente pubblico, di cui le Federazioni sono espressamente qualificate come organi dalla legge.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato nei limiti e sensi più oltre chiariti.

Secondo il Collegio, rispetto a tutte le questioni sollevate, appare preliminare accertare se il Parente possa ritenersi temporalmente coinvolto, anche, allo stato, in base alla qualità di amministratore di fatto, nella gestione delle erogazioni finanziarie, di cui ha goduto l'U.S. Catanzaro e nell'approvazione del bilancio che le prende in esame.

Il p.m. ricorrente ha infatti sottolineato che la responsabilità dei singoli indagati, in particolare in ordine al reato di cui all'art. 640 bis c.p., unica fattispecie rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento di sequestro, è stata vagliata in relazione ai membri del consiglio di amministrazione della società, secondo le rispettive attribuzioni, in base al criterio cronologico individuato dalla P.G.; ciò premesso, oltre il criterio cronologico, è stata formalmente attribuita al Parente la qualifica di amministratore di fatto a partire dal 13 gennaio 2006 fino alla data del fallimento dell'U.S. Catanzaro.

Ciò premesso risulta documentalmente provato che il ricorrente ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione dal 3 febbraio 2003 al 9 ottobre 2004 e la carica di amministratore unico fino al 12 gennaio 2006. E' dunque certo, come emerge anche dal provvedimento del Tribunale del riesame, che quando il Parente ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio di amministrazione e, senza soluzione di continuità, di amministratore unico, sono stati erogati i contributi ed è stato approvato il bilancio sino al 30 giugno 2005, approvato appunto il 7 dicembre 2005. La circostanza, dunque, allo stato, comporta, anche in base al criterio d'imputazione dei fatti - reato adottato dalla procura, quel "*fumus commissi delicti*" che giustificherebbe il ripristino della misura cautelare reale, al contrario non ipotizzabile in assenza di un ancorché astratto nesso di causalità. Pertanto, poichè in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è attribuita una valutazione sommaria in ordine al "*fumus*" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, non può essere rilevato, nel caso in esame, il difetto di un elemento materiale del reato, come il nesso di causalità nel caso di specie, quando lo stesso non emerga "*ictu oculi*" e, allo stato, sia consacrata, invece, *per tabulas* la sua sussistenza. Tale orientamento è stato già espresso, del resto, dalla giurisprudenza di questa Corte, seppur con riferimento all'elemento psicologico (Cass., sez. IV, 21 maggio 2008, n. 23944, CED. Cass., n. 240521; Sez. 1, 11/5/2007, CED, n. 236474), anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (Corte cost., ord. n. 153 del 2007). Nella fattispecie in oggetto dunque il Tribunale del riesame non pretermette tali principi quando, nell'analizzare la vicenda, che coinvolge diversi soggetti, valuta le contingenze rilevanti giungendo a ritenere, per quanto riguarda il Parente, con giudizio argomentato, sulla base degli elementi acquisiti, l'esistenza astratta del

nesso di causalità tra il ruolo rivestito dallo stesso nella società, i reati fallimentari, così come contestati, con la limitazione per il reato di cui al capo C) solo all'attività di formazione del bilancio e all'inserimento delle voci di credito relative ai contributi nel documento contabile, con l'esclusione quindi dell'operazione di stralcio del credito del 23 marzo 2006.

2. Il Tribunale, invece, si pone, in realtà, al limite dell'interpretazione dei principi suddetti, e formalmente richiamati nella premessa del provvedimento, quando entra nel merito della valutazione dei contratti di sponsorizzazione per escludere la sussistenza del reato di truffa aggravata in danno di enti pubblici.

Rispetto a questo profilo occorre infatti verificare la astratta compatibilità dell'ipotesi accusatoria relativa alla natura pubblica dei contributi erogati alla U.S. Catanzaro calcio, per valutare la correttezza della qualificazione giuridica della fattispecie delittuosa della truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche così come indicate nel capo d'imputazione (erogazioni del Comune e della Provincia di Catanzaro e contributi erogati dalla FIGC, tramite la Lega Calcio).

3. Per quanto riguarda l'erogazione dei contributi da parte del Comune e della Provincia di Catanzaro, l'analisi, ovviamente sommaria rispetto ad una serie di elementi quali, esemplificando, le modalità di conclusione dei relativi contratti, la qualità delle controprestazioni realizzate, i controlli e la verifica sulle prestazioni stesse, le modalità e l'entità di versamento dei contributi rispetto all'esecuzione del contratto, la funzione svolta dalla presenza dei suddetti contratti ai fini della partecipazione al campionato professionistico di Serie B, porta a condividere la valutazione finale operata dal Tribunale del riesame, anche se con un percorso argomentativo, necessariamente legato alla lettura della complessiva fattispecie emergente allo stato dell'adozione del provvedimento di sequestro, e fissata nei capi d'imputazione.

E' chiaro, infatti, che le somme erogate dai due enti pubblici territoriali trovino formale giustificazione in attività di sponsorizzazione realizzate dai due enti a favore della società calcistica Catanzaro calcio. L'inesistenza della controprestazione, allo stato, non appare *ictu oculi*. Non emerge, infatti, sempre allo stato, alcuna lamentela da parte della Provincia e del Comune in ordine alle controprestazioni pubblicitarie eventualmente omesse; e se non è evidente che il contratto di sponsorizzazione sia stato definito dagli enti territoriali in base all'erronea consapevolezza di un bilancio in attivo della società calcistica, non è neppure escluso, anche secondo la valutazione del Tribunale del riesame, che sia stata presente la finalità, attraverso la stipula del contratto di sponsorizzazione, di mantenere la società sportiva, attraverso i contributi versati, all'interno di una categoria professionistica, dove la partecipazione al

relativo campionato potesse rappresentare uno stimolo per l'economia del territorio ma anche un semplice elemento di prestigio all'interno del mondo sportivo professionistico nazionale.

Se dunque correttamente la dimensione materiale degli artifici contabili è stata ritenuta concretizzare le fattispecie dei reati fallimentari, tuttavia la problematicità della soluzione configurata dal p.m. ricorrente non può sfuggire ove si debba, pure *ictu oculi*, comparativamente analizzare la scelta di politica finanziaria con una ipotesi accusatoria che, allo stato, formalizza necessariamente, tra l'altro, in capo agli amministratori pubblici una qualità di gestione della *res publica* (leggasi denaro pubblico) assolutamente "coerente" con i parametri di cui all'art. 97 Cost., rispetto alla vicenda complessiva del perfezionamento dei contratti di sponsorizzazione, come sopra è stato evidenziato, dell'incidenza del fenomeno calcio nella realtà territoriale e delle vicende che hanno investito la U.S. Catanzaro calcio, circostanze tutte degne oggettivamente di ulteriori approfondimenti, ma sotto diversi e aggiuntivi profili.

4. Conclusivamente ritiene questa Corte che la ritenuta irrilevanza di una preventiva valutazione positiva dei bilanci rispetto alle erogazioni elargite dai due enti territoriali e la conseguente assenza di un collegamento di tale decisione con una attività di induzione in errore nei confronti degli amministratori pubblici, come affermata dal Tribunale del riesame, debba essere confermata piuttosto in base alle complessive considerazioni sopra evidenziate, che con riferimento esclusivo alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.

5. Il collegio, al contrario, non ritiene di condividere la conclusione del Tribunale del riesame con riferimento alla fruizione dei contributi erogati dalle istituzioni calcistiche all'U.S. Catanzaro calcio s.p.a.

In questo caso, vi è da rilevare, preliminarmente, che il Tribunale del riesame non ha osservato i principi pure enunciati in premessa sulla "qualità" del controllo spettante in sede di riesame di un provvedimento cautelare reale.

Nel caso di specie, infatti, il Tribunale del riesame ha affrontato, in modo approfondito ed analitico la natura di ente pubblico dei soggetti erogatori dei contributi in favore della società di calcio, giungendo ad una conclusione sulla natura privatistica delle federazioni e sulla conseguente omogenea natura dei contributi versati, che ha inciso ovviamente sulla natura del reato contestato, tra l'altro definito procedibile a querela, senza considerare l'entità degli importi oggettivamente versati e ricevuti dalla U.S. Catanzaro, e sulla possibilità di adottare la misura del sequestro preventivo per equivalente.

Le conclusioni del Tribunale del riesame dunque non possono essere condivise sia per una questione di metodo, in base alle considerazioni sopraesposte, che trovano la loro fondatezza nella costante giurisprudenza sul

punto, e che richiamano dunque il vizio di violazione di legge, che rende legittima l'impugnazione dell'organo inquirente, e per una questione di contenuto, funzionalmente collegata alla prima, cui il collegio, necessariamente, deve fare riferimento, in considerazione delle valutazioni finali raggiunte in sede di riesame.

6. Con riferimento dunque alla natura dei contributi erogati dalle istituzioni calcistiche non può essere condiviso l'assunto secondo il quale tali contributi siano stati erogati dalla Lega calcio, ente privato dalla cui natura conseguirebbe l'impossibilità di ipotizzare il reato contestato.

Preliminarmente occorre precisare che il collegio condivide il principio di diritto secondo il quale "In materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dall'art. 640 -"bis" cod. pen., va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico. Ne consegue che le somme provenienti da un pubblico finanziamento, anche in ragione dell'obbligo di rendiconto (e di restituzione degli eventuali residui di gestione), continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate (Sez. II, Sentenza del 25 febbraio 2011, n. 19539 (dep. 18/05/2011 ), CED cass., n. 250497).

A ciò deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza civile ed amministrativa è assolutamente prevalente l'orientamento secondo cui le federazioni sportive, pur costituendosi come soggetti privati (associazioni non riconosciute), in presenza di determinati presupposti assumono la qualifica di "organi del CONI" e partecipano della natura pubblica di questo; a questo punto l'elemento discriminante per individuare il limite tra le funzioni svolte dalle federazioni, da cui deriva anche il criterio di riparto di giurisdizione, è quello della natura dell'attività svolta, che può qualificarsi di natura privata quando attiene alla vita interna della federazione e i rapporti tra società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti; di natura pubblicistica, quando invece tale attività è finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, dovendo in tal caso le federazioni stesse essere considerate organi del CONI; da ciò deriva la conseguenza che gli atti di quest'ultimo tipo posti in essere dalle federazioni in qualità di organi del CONI diventano esplicazione di poteri pubblici e partecipano della natura pubblicistica dell'Ente di riferimento (v. Cass. civ., Sez. III, 18 agosto 2011, n. 17343, CED cass., n. 619114; Cass. Civ., Sez. III, 23 giugno 1999, n. 6400, CED cass., n. 527864; SS.UU. civili, 12 luglio

1995, n. 7660, CED cass., n. 493253; v. anche Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4743; Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 2008, n. 313).

7. In considerazione della personalità giuridica di diritto pubblico del Coni, consacrata nel d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, art. 1, le attività che mirano alla realizzazione degli interessi pubblici istituzionali dell'organizzazione sono oggettivamente incorporate nell'attività di promozione e diffusione dello sport, istituzionalmente svolta dal C.O.N.I. All'interno di questo quadro vanno necessariamente iscritte la natura e la finalità dei contributi annualmente versati dal C.O.N.I. alle singole Federazioni e, nel caso di specie, dalla F.I.G.C. alla Lega Calcio professionisti. Nell'espletamento di tale attività, direttamente connessa allo svolgimento di una attività agonistica a livello nazionale, la F.I.G.C. deve essere iscritta all'attività promozionale dello sport, nella specie il calcio, nella sua veste di organo del C.O.N.I., con la conseguenza che le erogazioni di denaro assegnate alla Lega di riferimento, e poi pervenute alle singole società, non possono non seguire una normativa di diritto pubblico, anche quando entrano nella materiale disponibilità dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate. Ne è specifica conferma l'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., che, al comma 1, prevede che *"Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI"*; e al comma 3 dello stesso articolo prevede che: *"Per i compiti di cui ai commi precedenti, la FIGC si avvale di un organismo tecnico di controllo denominato Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC)"*. La normativa statutaria della F.I.G.C. è dunque coerente con la previsione dell'art. 15 del d.lgs n. 242 del 1999, recante norme in materia di "Riordino del Comitato olimpico nazionale - CONI", secondo la quale è previsto al comma 1 che *"Le federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. ..."*, mentre in forza del d.lgs. n. 242 del 1999, art. 7, lett. e), la Giunta nazionale del CONI *"esercita, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, ne approva i bilanci e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse"*.

Ciò premesso, appare evidente, dunque, come la non corrispondenza dei dati di bilancio alla disastrosa realtà contabile dell'U.S. Catanzaro calcio sia stata funzionale al conseguimento delle erogazioni finanziarie assegnate dal CONI, tramite la Federazione e la Lega, alla società; tali erogazioni infatti, sicuramente



non sarebbero state assegnate se vi fosse stata piena consapevolezza del reale stato contabile dell'U.S. Catanzaro Calcio, che per questo avrebbe addirittura rischiato di essere esclusa dal campionato di competenza, anche in relazione all'entità del debito fiscale, già oggetto di rilievi da parte della Covisoc, a cui si era temporaneamente e provvisoriamente fatto fronte con programmi di rateizzazione accordati dagli Enti impositori (v. p. 5 del provvedimento del GIP relativo al sequestro preventivo in data 24 marzo 2011).

8. Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene dunque il collegio che non possa essere condivisa la valutazione operata dal Tribunale del riesame in ordine alla natura privatistica dei contributi erogati dalla FIGC, attraverso la Lega Calcio alla U.S. Catanzaro calcio s.p.a. con la conseguente possibilità, ferma restando la realizzazione di operazioni fraudolente e dei conseguenti artifici e raggiri da parte degli amministratori, riconosciuti dallo stesso Tribunale del riesame, di ipotizzare la sussistenza del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., e del relativo ricorso, nel caso in esame, alla misura cautelare reale del sequestro preventivo per equivalente.

Ritiene il Collegio dunque che deve essere annullata l'ordinanza impugnata limitatamente alla esclusione della natura di erogazione pubblica dei contributi ricevuti dalla FIGC, e del conseguente annullamento del provvedimento di sequestro preventivo, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame


**P.Q.M.**

annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai contributi ricevuti dalla FIGC, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame . *Risetta nel reato*

Così deciso il 22/11/ 2011

Il consigliere estensore

Giovanni Diotallevi



Il Presidente

Alberto Pagano

